

## ALLEGATO B

### TABELLA RELATIVA ALLE PERCENTUALI DEL CONTRIBUTO DEL COSTO DI COSTRUZIONE in vigore dal 24/01/2025

(non dovuto per interventi edilizi relativi a costruzioni ad uso artigianale e/o industriale)

Tabelle aggiornate alla data del 30/11/2024

#### INTERVENTI DI NUOVA COSTRUZIONE

Viene conteggiato il costo di costruzione dell'edificio, mediante scheda parametrica (D.M. 10.05.1977), che prevede il conteggio della superficie complessiva ragguagliata a cui viene applicato il costo unitario di **€. 333,99 (trecentotrentatre/99)** al mq, salvo ulteriori incrementi dovuti a caratteristiche particolari dell'edificio (vedere modello allegato).

Al costo di costruzione calcolato come sopra, in relazione alla superficie utile dell'unità immobiliare residenziale, si applicano le percentuali di seguito indicate:

1) Abitazioni aventi superficie utile:

- a) superiore a mq. 160 e accessori > = mq. 60 ..... 9%
- b) compresa tra mq. 160 e mq. 130 e accessori <= mq. 55 ..... 8%
- c) compresa tra mq. 130 e mq. 110 e accessori <= mq. 50 ..... 8%
- d) compresa tra mq. 110 e mq. 95 e accessori <= mq. 45 ..... 7%
- e) inferiore a mq. 95 e accessori <= mq. 40 ..... 7%

2) Abitazioni aventi caratteristiche di lusso (D.M. 2.8.1969) ..... 10%

3) Insiamenti ad uso turistico-commerciale-direzionale ..... 10%

Qualora la superficie degli accessori superi quella indicata a fianco di ciascuna categoria la percentuale da applicare è quella della categoria immediatamente superiore.

Le percentuali di applicazione sopra indicate sono ridotte di un punto nei seguenti casi:

- a) per gli edifici che vengono dotati, ai fini del riscaldamento invernale e/o condizionamento estivo, di sistemi costruttivi ed impianti che utilizzano l'energia solare;
- b) per gli edifici da realizzare con struttura portante in muratura di pietrame e/o laterizio;
- c) per gli interventi di bioedilizia;
- d) ai sensi dell'art. 41 del vigente R.E. per gli edifici privati residenziali esistenti progettati e successivamente realizzati secondo criteri di accessibilità previsti dalla legge dotando l'organismo edilizio di tutti gli accorgimenti idonei alla fruizione in ogni suo spazio, compreso l'esterno, da parte di persone con ridotte o impedisce capacità motorie o sensoriali si ha un abbattimento del 20% sul costo di costruzione.

#### INTERVENTI SUL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

Si stabilisce in materia di applicazione del contributo afferente il costo di costruzione la seguente disposizione:

Ci si avvale della facoltà di procedere all'applicazione del costo di costruzione su edifici esistenti, prevista dall'art. 121 comma 5 della L.R. n° 1/2005, per gli interventi edilizi, indipendentemente dall'aumento di carico urbanistico, sulla base del conteggio effettuato limitatamente alla parte del fabbricato oggetto di intervento, mediante apposita scheda parametrica istituita dal D.M. 5.7.1977, applicando le percentuali sul

costo relativo alla nuova costruzione, in relazione al tipo di intervento secondo la seguente casistica:

- ristrutturazione edilizia che preveda totale demolizione e ricostruzione dell'edificio = 100%;
- ristrutturazione edilizia che preveda l'intervento di demolizione delle strutture orizzontali, fino allo svuotamento dell'involucro edilizio, eseguito anche su parte di immobile = 80%;
- ristrutturazione edilizia che preveda il cambio di destinazione d'uso dell'immobile e/o frazionamento delle unità immobiliari e/o aumenti di superficie utile, nonché nel caso di ultimazione dei lavori già legittimati ed ultimati al rustico = 60%;
- non è dovuto il pagamento del contributo relativo al costo di costruzione per interventi di adeguamento funzionale con semplici modifiche interne e/o esterne dell'edificio, non rientranti nelle suddette casistiche.